



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Continenza fra un giudizio in grado di appello ed altro in primo grado e differenza quantitativa del petitum: cosa accade?

Il rapporto di continenza tra due cause è determinato dalla pendenza, davanti a giudici diversi, di cause aventi identità di elementi soggettivi e una parziale coincidenza di elementi oggettivi. Ciò si può verificare quando il petitum di una di esse sia più esteso, in modo da comprendere, in una relazione di contenente a contenuto, la pretesa che forma oggetto dell'altra causa; se la causa petendi dell'una combaci solo parzialmente con quella dell'altra causa; oppure qualora le due cause siano caratterizzate da un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività; nonchè quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo. Quando si verificano i presupposti della continenza, l'obiettivo è quello di realizzare un'economia di giudizio e di evitare l'emanazione di sentenze contraddittorie, attraverso la fusione della causa di minor valore in quella di valore maggiore. Infatti l'art. 39 c.p.c. al comma 2 dispone che, se il giudice

preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara la continenza e fissa con ordinanza un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (criterio della prevenzione). Se, invece, il giudice preventivamente adito non è competente per la causa successivamente proposta, egli fissa il termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell'assorbimento).

Qualora ricorra l'ipotesi della differenza quantitativa del petitum, come nel caso in cui nella causa pendente innanzi alla Corte d'appello sia stato richiesto, in relazione al medesimo fatto, un risarcimento in misura più ampia rispetto a quello dedotto nel secondo giudizio, nell'ipotesi di continenza fra un giudizio in grado di appello ed altro in primo grado, non può realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 2, per il diverso grado in cui risultano pendenti. Ne consegue che l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39 c.p.c., comma 2, dev'essere assicurata mediante l'art. 295 c.p.c., cioè per il tramite della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l'attrazione.

NDR: sulla seconda massima si veda Cass. 10/03/2014 n. 5455, 14 novembre 2017 n. 26835 e 3 giugno 2020, n. 10439.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.3.2021, n. 7583

...omissis...

Rilevato

Nel 2010, S.D., F.L., S.G. e M. convennero in giudizio, dinanzi il Tribunale di Pescara, S.L. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la morte del minore S.D..

In particolare, quest'ultimo mentre giocava presso il Luna Park nel Comune di Moltesilvano, inciampò su un cavo posto a terra. Per evitare la caduta si aggrappò a una protezione di acciaio di una giostra, di proprietà del convenuto, e venne investito da una scarica elettrica morendo all'istante.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1867/2013 (procedimento *omissis*), condannò S.L. e la XX, chiamata in giudizio, al risarcimento dei danni in misura pari a Euro 945.308,78. Solo la compagnia assicurativa versò la somma dovuta, pari ad Euro 500.000 corrispondente al massimale di polizza.

Nel 2015, con atto di citazione S.D. e F.L., convennero in giudizio, dinanzi il Tribunale di Pescara, V.L., G.P. e il Comune di Montesilvano, per sentirli condannare al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.206,857,00, da cui detrarre l'importo versato dalla XX.

Gli attori, genitori del minore defunto ed esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie allora minorenni G. e M., dedussero la responsabilità di V.L., che aveva ottenuto la licenza per allestire il Luna Park, sostenendo che non aveva correttamente controllato i cavi di alimentazione di tutte le giostre; la responsabilità di G.P. per aver rilasciato, in qualità di ingegnere, una relazione di collaudo lacunosa in merito alla giostra dove si verificò l'incidente; la responsabilità del Comune di Montesilvano per aver concesso l'autorizzazione ad installare la giostra suddetta.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1345/2018 (procedimento n. 205/2015 R.G.) dichiarò inammissibile la domanda attorea, in quanto diretta ad ottenere un risarcimento dei danni in misura superiore rispetto a quanto previsto nella sentenza n. 1867/2013, ormai passata in giudicato.

Avverso la sentenza n. 1345/208 S.D., F.L., e le figlie G. e M. hanno proposto appello, dinanzi la Corte d'appello dell'Aquila, contestando la inammissibilità della domanda.

Il procedimento, iscritto al n. 1391/2018 R.G., è fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2021.

Nel 2018, i genitori e le sorelle di S.D. convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Pescara, il Comune di Montesilvano per sentirlo condannare in solido con V.L. e G.P. al risarcimento dei danni patiti per la morte di S.D., quantificati in misura pari a Euro 945.308,78, da cui detrarre l'importo di Euro 500.000 versati dalla XX in esecuzione alla sentenza n. 1867/2013.

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza n. 1335/2019 del 03/12/2019 (procedimento n. 5568/2018 R.G.), ha accolto l'eccezione di litispendenza avanzata dai convenuti e ha dichiarato la litispendenza con il giudizio pendente dinanzi la Corte d'Appello dell'Aquila procedimento n. 1391/2018 R.G ed ha cancellato la causa dal ruolo e condannato gli attori alla refusione delle spese di giudizio per una somma pari a Euro 6.715,00 per ciascuno.

Avverso tale ordinanza S.D., G. e M., e F.L. propongono ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. affinché la Corte di cassazione dichiari l'insussistenza della litispendenza così come dichiarata dal Tribunale di Pescara.

I ricorrenti pongono tre motivi di ricorso.

V.L. e il Comune di Montesilvano presentano memorie difensive ex art. 47 c.p.c., comma 5.

G.P. propone controricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso e l'infondatezza del regolamento di competenza.

Considerato

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c."

Il Tribunale avrebbe dichiarato la litispendenza dei due procedimenti in questione (il n. 5568/2018 R.G presso il Tribunale di Pescara e il n. 1391/2018 R.G., presso la Corte di appello di Pescara), nonostante lo stato processuale escluda la coincidenza dei due giudizi in quanto la precedente causa, pendente ora in appello, non ha comportato alcuna decisione nel merito.

Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337 c.p.c., comma 2, a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Cass. S.U. n. 27846/2013; Cass. n. 15981/2018; 18082/2020).

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 295 c.p.c.", per aver il Tribunale di Pescara dichiarato la litispendenza invece che la continenza di cause, con conseguente necessità di sospensione del giudizio che ne occupa.

Ancora, l'ordinanza sarebbe erronea nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente tra i due giudizi una idoneità di petitum, mentre, al contrario, i ricorrenti ritengono una diversità sia per quanto concerne il parametro da cui trarre la quantificazione del risarcimento, sia per quanto attiene all'ammontare del danno richiesto.

Il motivo è fondato.

Risulta errata, infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata, la dove si afferma che

le cause risultano assolutamente identiche per soggetti, causa petendi e petitum in quanto "la domanda spiegata nel giudizio sospeso, ancorchè limitata alla quantificazione del risarcimento nella complessiva somma di Euro 945.308,78 ed accessori, come riconosciuta dalla sentenza numero 1867/2013 passata in giudicato, con conseguente condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 445.308,78 (al netto cioè dell'importo di Euro 500.000 già pagato dalla XX Assicurazione in forza della citata sentenza), finisce per corrispondere con la domanda spiegata nel giudizio iscritto al numero 215/2015, definito con la sentenza gravata da appello, per la quantificazione del risarcimento nella complessiva somma di Euro 1.206.857 e dunque per la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 706.857 (al netto dell'importo di Euro 500.000 già riscosso), proprio in virtù della locuzione "o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia aggiunta nella domanda medesima".

Il giudice del merito ha errato perchè il nesso fra le due domande dei sopraindicati giudizi non è di litispendenza, bensì di continenza.

Infatti si tratta di giudizi diversi in relazione alla quantificazione del risarcimento.

La continenza di cause si verifica quando due azioni, contemporaneamente pendenti davanti a giudici diversi, abbiano identici soggetti e causa petendi e differiscano solo quantitativamente nel petitum nel senso che il petitum di una di esse è più ampio e tale da contenere il petitum dell'altra, cosicchè la materia del contendere di un giudizio comprende e coinvolge la materia del contendere dell'altro.

Il rapporto di continenza tra due cause è determinato dalla pendenza, davanti a giudici diversi, di cause aventi identità di elementi soggettivi e una parziale coincidenza di elementi oggettivi. Ciò si può verificare quando il petitum di una di esse sia più esteso, in modo da comprendere, in una relazione di contenente a contenuto, la pretesa che forma oggetto dell'altra causa; se la causa petendi dell'una combaci solo parzialmente con quella dell'altra causa (Sez. 2, Sentenza n. 1908 del 19/03/1986); oppure qualora le due cause siano caratterizzate da un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività; nonchè quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo (Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007, Rv. 599252 - 01).

Quando si verificano i presupposti della continenza, l'obiettivo è quello di realizzare un'economia di giudizio e di evitare l'emanazione di sentenze contraddittorie, attraverso la fusione della causa di minor valore in quella di valore maggiore. Infatti l'art. 39 c.p.c. al comma 2 dispone che, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara la continenza e fissa con ordinanza un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (criterio della prevenzione). Se, invece, il giudice preventivamente adito non è competente per la causa successivamente proposta, egli fissa il termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell'assorbimento).

Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della differenza quantitativa del petitum, dato che nella causa pendente innanzi alla Corte d'appello è stato richiesto, in relazione al medesimo fatto, un risarcimento in misura più ampia rispetto a quello dedotto nel secondo giudizio. Orbene, nell'ipotesi di continenza fra un giudizio in grado di appello ed altro in primo grado, non può realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 2, per il diverso grado in cui risultano pendenti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5455 del 10/03/2014, Rv. 630197 - 01). Ne consegue che l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39 c.p.c., comma 2, dev'essere assicurata mediante l'art. 295 c.p.c., cioè per il tramite della sospensione della causa che avrebbe dovuto

subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l'attrazione (Sez. 3, ordinanze 14 novembre 2017, n. 26835 e 3 giugno 2020, n. 10439).

Sulla base di tale corretto inquadramento, il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare la continenza e sospendere il giudizio di cui al presente regolamento.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, art. 4, comma 5, e integrazioni". Il giudice di merito avrebbe erroneamente condannato i ricorrenti a rifondere alle parti un totale di oltre 25 mila Euro, riconoscendo come dovute tutte le fasi del procedimento ordinario (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Invero la fase istruttoria non sarebbe stata svolta, con la conseguente esclusione nel computo del calcolo finale in merito alle spese.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente.

In conclusione, il ricorso è fondato. L'ordinanza del Tribunale di Pescara deve essere cassata e le parti rimesse davanti al medesimo Ufficio. Spetterà a quest'ultimo, una volta riassunta la causa, sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto "contenuto" in quello pendente davanti alla Corte d'appello di L'Aquila.

PQM

Cassa l'ordinanza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Pescara, anche per le spese del presente regolamento di competenza.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVA.COM